Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1419.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Antonio Abate », di Gallarate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Antonio Abate » di Gallarate, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e lo art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Antonio Abate », con sede in Gallarate, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Varese;

due membri eletti dal consiglio comunale di Gallarate;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 18 febbraio 1875, modificato con regio decreto 11 luglio 1929, con regio decreto 31 agosto 1939 e con il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 31. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1420.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « S. Luigi Gonzaga », di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « S. Luigi Gonzaga », di Torino, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « S. Luigi Gonzaga », con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;

due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 marzo 1927, modificato con regio decreto 17 ottobre 1930.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1421.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituto chirurgico ortopedico Maria Adelaide », di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Istituto chirurgico ortopedico Maria Adelaide », di Torino, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e lo art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Istituto chirurgico ortopedico Maria Adelaide », con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;

due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 agosto 1933.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225 *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1422**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santo Spirito », di Casale Monferrato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Spirito », di Casale Monferrato, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Spirito », con sede in Casale Monferrato, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Alessandria;

due membri eletti dal consiglio comunale di Casale Monferrato;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 289.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1423**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Luigi A. Galmarini », di Tradate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Luigi A. Galmarini », di Tradate, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Luigi Galmarini », con sede in Tradate, di cui alle premesse è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Varese;

due membri eletti dal consiglio comunale di Tradate;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 novembre 1913, modificato con regio decreto 23 novembre 1939 e con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1424**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Opera pia ospedale di circolo », di Saronno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Opera pia ospedale di circolo », di Saronno, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e lo art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Opera pia ospedale di circolo », con sede in Saronno, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Varese;

due membri eletti dal consiglio comunale di Saronno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 5 maggio 1892, modificato con regio decreto 17 settembre 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1425**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Dermatologico San Lazzaro », di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Dermatologico San Lazzaro », di Torino, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e lo art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Dermatologico San Lazzaro », con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;

due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 agosto 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 34. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1968, n. **1426**.

Nuovo statuto del Centro sperimentale per la cinematografia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto del Centro sperimentale per la cinematografia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1955, n. 516;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Considerata la opportunità di modificare il predetto statuto;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Centro sperimentale per la cinematografia nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1968

SARAGAT

MAGRÌ — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 62. — GRECO

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia

Art. 1.

Per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 419, il Centro sperimentale di cinematografia provvede in particolare alla organizzazione ed al funzionamento:

a) *di corsi biennali* per la formazione artistica e professionale degli elementi che concorrono alla realizzazione dell'opera cinematografica e di programma televisivo e di coloro che intendano dedicarsi allo studio dei problemi del cinema e dei mezzi di comunicazione sociale. Per ogni corso biennale l'ordinamento degli studi, che può prevedere anche la realizzazione di film di lungo e corto metraggio, è deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente del Centro;

b) *di corsi speciali*, anche in collaborazione con istituti italiani e stranieri aventi per scopo l'aggiornamento professio-

nale e la specializzazione cinematografica e televisiva, nonchè lo studio di tutti i problemi inerenti alle comunicazioni sociali. La durata e i programmi di detti corsi sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

Ai corsi biennali e speciali di cui ai punti a) e b) possono accedere cittadini italiani e stranieri in base alle norme che saranno fissate dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente del Centro;

c) *di una sezione studi* con il compito di promuovere studi, indagini e rilevamenti interessanti il cinema e le comunicazioni sociali, anche mediante pubblicazioni e, all'occorrenza, con la collaborazione di istituti culturali italiani e stranieri;

d) *di una sezione speciale di ricerche e sperimentazioni* relative allo sviluppo delle tecniche cinematografiche e televisive e delle comunicazioni sociali nonchè alla loro applicazione nel settore della produzione, così come in quello industriale scientifico e didattico;

e) *della cineteca nazionale*, istituita con l'art. 33 della legge n. 958 del 29 dicembre 1949, con il compito di conservare film italiani e stranieri di valore artistico, culturale, sociologico, di incrementarne l'acquisizione nella misura più ampia possibile e di utilizzare i film conservati in tutte le forme idonee ad incrementare la diffusione e l'elevazione della cultura cinematografica

Il Centro sperimentale di cinematografia ha facoltà di eseguire su richiesta servizi di consulenza tecnica per conto terzi.

Il Centro può attuare altresì ogni altra iniziativa che rientri nelle finalità e funzioni ad esso demandate.

Art. 2.

Sono organi del Centro:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

Sovraintende alla gestione ed al funzionamento del Centro e vigila sulla esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione. In caso di urgenza ha facoltà di emanare anche provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del consiglio stesso.

Egli ha la piena e legale rappresentanza del Centro.

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Qualora nel corso del quadriennio si verifichi, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, una vacanza, nella carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato ordinario del predecessore.

Al presidente spetta una indennità annua di carica la cui misura sarà fissata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo con apposito decreto, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

I componenti del consiglio di amministrazione del Centro sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Il consiglio di amministrazione del Centro è composto da:

a) il presidente;
b) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) una personalità della cultura e dell'arte;
f) un esperto in materia economica;
g) un esperto in sociologia o psicologia;
h) due rappresentanti degli studenti di cui uno scelto fra gli ex allievi;
i) un rappresentante del personale del Centro sperimentale di cinematografia.

I due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al punto *b*) assumono le funzioni di vice-presidenti.

Il rappresentante di cui al punto *e*) verrà designato dalla Accademia nazionale dei Lincei.

L'esperto di cui al punto *f*) sarà designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'esperto di sociologia e psicologia di cui al punto *g*) sarà designato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

I due rappresentanti degli studenti di cui al punto *h*) ed il rappresentante del personale di cui al punto *i*) saranno rispettivamente designati dagli allievi e dal personale stesso con regolari votazioni a scrutinio segreto.

Il presidente può delegare ai due vice-presidenti precisi poteri per settori di attività del Centro. Ai vice-presidenti delegati spetta una indennità annua di carica la cui misura sarà fissata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo con apposito decreto adottato di concerto con il Ministro per il tesoro. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, eccezione fatta per i due rappresentanti degli studenti che debbono essere eletti ogni biennio, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.

Qualora nel corso del quadriennio si verifichi per dimissioni o per qualsiasi altro motivo una vacanza fra i componenti del consiglio stesso, i nuovi consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza ordinaria prevista per i membri che sono stati sostituiti. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza la cui misura sarà determinata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo con apposito decreto adottato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le riunioni hanno luogo:

a) in via ordinaria una volta al mese per l'esame della situazione contabile e degli affari in corso di gestione;

b) in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a mezzo lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. In caso di urgenza le convocazioni debbono essere fatte per telegramma. Le riunioni sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza di voti e sono valide quando all'adunanza intervengono almeno sei membri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I revisori assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione del Centro e della cineteca nazionale.

In particolare ad esso spetta:

a) deliberare il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo del Centro e della cineteca nazionale;

b) nominare il direttore del Centro ed il conservatore della cineteca nazionale, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento organico del personale;

c) approvare i programmi dei corsi ordinari e speciali ed ogni altra attività del Centro e provvedere, ove occorra, al conferimento degli incarichi relativi;

d) deliberare i regolamenti interni dell'ente e quelli della cineteca nazionale;

e) fissare i criteri per l'ammissione ai corsi del Centro e l'ordinamento degli studi dei corsi stessi;

f) deliberare sui contratti che interessano il funzionamento del Centro;

g) nominare e revocare il personale ai sensi dell'apposito regolamento;

h) deliberare i provvedimenti a favore degli allievi;

i) autorizzare l'impiego dei fondi ed in genere ogni operazione finanziaria nell'interesse del Centro stesso;

l) deliberare il programma di massima dell'attività della cineteca;

m) fissare i criteri per l'uso dei film costituenti il patrimonio della cineteca da parte dei circoli di cultura cinematografica, di enti culturali e di privati;

n) nominare commissioni e gruppi di studio con particolari incarichi per i diversi settori di attività dell'ente.

Sono sottoposte all'approvazione preventiva del Ministro per il turismo e lo spettacolo le deliberazioni che hanno per oggetto:

le spese vincolanti il bilancio per più di un anno;
le trasformazioni patrimoniali.

Art. 6.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito ai sensi dello art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419.

Art. 7.

Il direttore del Centro è nominato dal consiglio di amministrazione ed è alle dirette dipendenze del presidente.

Esegue i provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e provvede, secondo le direttive del presidente e dei vice presidenti delegati, alla organizzazione ed al funzionamento dei vari corsi, degli uffici e servizi ed ha alle dipendenze il personale del Centro.

E' segretario del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

L'anno finanziario del Centro ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Entro il mese di ottobre di ogni anno sarà deliberato il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti per la approvazione al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro rispettivamente entro il mese di novembre e di aprile. Sono parimenti sottoposte all'approvazione degli stessi Ministeri le eventuali variazioni al bilancio preventivo deliberato nel corso dell'esercizio.

Le relazioni del collegio dei revisori, unitamente alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dovranno essere inviate al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro a corredo del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo.

Art. 9.

Il patrimonio del Centro sperimentale di cinematografia è costituito da beni mobili ed immobili di cui risulta essere proprietario alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Gli eventuali lasciti e donazioni di enti o di privati, gli acquisti e gli avanzi di gestione sono destinati ad incremento di patrimonio del Centro.

Art. 10.

Il servizio di cassa e di tesoreria del Centro sarà affidato mediante apposita convenzione da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro, ad una delle aziende di credito prescelta dal consiglio di amministrazione tra quelle indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il regolamento organico del personale deve essere sottoposto a norma dell'art. 11 del decreto-legge 5 agosto 1947, n. 778, convertito in legge 20 ottobre 1951, n. 1349, alla approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro.

Detto regolamento dovrà, fra l'altro, prevedere la costituzione di apposita commissione per il personale, con funzioni consultive, di cui devono essere chiamati a far parte due rappresentanti del personale impiegatizio e due del personale salariato nominati all'inizio di ogni biennio con delibera del consiglio di amministrazione.

Visto, *il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
MAGRÌ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968, n. 1427.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 199 concernente la scuola di specializzazione in oncologia è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 199. — La scuola di specializzazione in oncologia ha lo scopo ed il compito di formare la necessaria competenza scientifica e di completare la preparazione biologica e di patologia clinica di coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina e chirurgia con speciale riguardo allo studio dei tumori, alla diagnosi precoce, al loro rilievo ed alla loro prevenzione.

La scuola ha sede presso l'istituto di patologia generale.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia preferibilmente specializzati in altre materie biologiche o cliniche.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a sessanta, per i tre anni di corso.

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore a quello dei posti disponibili, la direzione della scuola si riserva di formare una graduatoria in base ai titoli presentati o ad esami.

Non saranno concesse, per alcun motivo, abbreviazioni di corso.

Il corso ha la durata di tre anni e gli insegnamenti avranno carattere dottrinale, dimostrativo e pratico.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e dell'internato semestrale negli istituti di patologia generale, di anatomia ed istologia patologica, di igiene, di patologia speciale medica e metodologia clinica, di clinica medica e di clinica ostetrica e ginecologica.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Etiopatogenesi oncologica;
Biochimica oncologica;
Anatomia ed istologia patologica dei tumori.

2° *Anno*:

Oncologia sperimentale;
Epidemiologia e statistica dei tumori.

3° *Anno*:

Diagnostica citologica e citologia dei tumori;
Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori;
Nozioni di clinica medica dei tumori;
Nozioni di clinica ginecologica dei tumori;
Organizzazione della lotta contro i tumori.

Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgeranno, durante il corso, nei suddetti istituti.

La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia a tenere conferenze su capitoli dell'oncologia.

Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in patologia generale, che è aggiunta all'elenco delle scuole indicate all'art. 174.

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 224. — La scuola ha sede presso l'istituto di patologia generale.

Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia.

Art. 225. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a sessanta, per i tre anni di corso.

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore a quello dei posti disponibili l'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per esami.

Art. 226. — La durata del corso è di tre anni.

Non saranno concesse, per alcun motivo, abbreviazioni di corso.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato presso l'istituto di patologia generale per tutta la durata del corso.

Art. 227. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Eziologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche);
Patologia istochimica;
Patologia delle infestioni;
Laboratorio di patologia generale (1° corso).

2° *Anno*:

Patologia delle infezioni;
Immunologia;
Fisiopatologia sistemica (della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione) (I corso);
Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua e dei minerali e dei bioregolatori);
Laboratorio di patologia generale (II corso).

3° *Anno*:

Fisiopatologia sistemica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino) (II corso);
Patologia oncologica;
Laboratorio di patologia generale (III corso).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1968

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968.

Approvazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129;

Vista la legge 1° luglio 1966, n. 506;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 734;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1967, mediante il quale il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica, e per la sanità, ha deliberato il progetto di piano regolatore generale degli acquedotti;

Viste le osservazioni proposte, in ordine al progetto medesimo, a termini dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, ed indicate singolarmente nel voto n. 253, del 24 aprile 1968, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al cui testo si fa integrale richiamo;

Visto il voto n. 253 del 24 aprile 1968, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle osservazioni stesse;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le osservazioni riconosciute fondate e di respingere le altre, in base alle considerazioni svolte, per ciascuna di esse, nel contesto del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, considerazioni che si richiamano interamente nel presente decreto;

Considerato che il progetto di piano regolatore generale degli acquedotti deve essere modificato in correlazione alle osservazioni accolte o, in altre parti, d'ufficio;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 luglio 1968;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le osservazioni — presentate in ordine al progetto di piano regolatore generale degli acquedotti, ed indicate, ciascuna, nel voto n. 253, del 24 aprile 1968, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici — che il consiglio medesimo ha ritenuto accoglibili sono accolte, e le altre, respinte, per le considerazioni svolte, in merito a ciascuna, nel voto medesimo, considerazioni che si richiamano nel presente decreto.

Art. 2.

E' approvato il piano regolatore generale degli acquedotti nella forma risultante dal progetto deliberato con decreto ministeriale 16 marzo 1967, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 15 giugno 1967 e dalle modifiche conseguenti alle osservazioni accolte introdotte di ufficio.

Art. 3.

Gli atti del piano regolatore generale degli acquedotti di ciascuna regione indicati nell'art. 1 della legge 9 agosto 1967, n. 734, con la rispettiva relazione generale regionale e con l'elenco delle modifiche introdotte, nonchè il voto n. 253, reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 24 aprile 1968, ed il parere n. 497 emesso dal

Consiglio di Stato - Sezione II, nella adunanza del 28 maggio 1968, saranno depositati presso il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche e lasciati in visione, a chiunque vi abbia interesse, per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli stessi atti saranno depositati presso le regioni a statuto speciale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale delle regioni a statuto speciale e comunicato al Parlamento.

Dato ad Antagnod, addì 3 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — NATALI — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — SEDATI — ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 200

(1204)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1968.

Limiti quantitativi della serie di monete di speciale confezionatura che la Zecca può coniare e cedere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge su citata occorre stabilire i limiti quantitativi entro i quali la Zecca può fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Ritenuta la necessità di stabilire in centomila le serie di monete da coniare, di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I limiti quantitativi entro i quali la Zecca è autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri, sono stabiliti, per l'anno 1968, in centomila serie, comprendenti ciascuna i seguenti otto valori: da L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100 e L. 500.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1969
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 352

(1359)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Pesaro presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pagnanelli dott. Gino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Biagioli rag. Alfeo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Feo dott. ing. Pasqualino, rappresentante del genio civile;

Magnoni dott. Pietro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ceccarelli dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Monaldi Pino, Biettini Enrico, Bonetti Otello, Tinti Alfio, Godi Otello, Pradarelli rag. Dante e Sacchi Luciano, rappresentanti dei lavoratori;

Ruggeri dott. Trittolemo, Gaudenzi avv. Carlo, Alberghetti rag. Angelo e Filippini rag. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giavoli rag. Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 343

(1222)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Foggia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Bellis avv. Gaetano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Anelli dott. Filippo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rezzolla geom. Raffaele, rappresentante del genio civile;

Scillitani dott. Salvatore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Melino dott. Mariano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fragassi Donato, Iannone Giuseppe, Doddi Mario, Celozzi Matteo Ugo, Montrone Salvatore, Durante F. Paolo e Del Sonno Pasquale, rappresentanti dei lavoratori;

Rapparini cav. Araldo, Santoro rag. Nicola, Costantino avv. Nicola e Fagliara Tullio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Daniello per. agr. Girolamo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 347

(1220)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Frosinone presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Donati dott. Ugo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Bruni dott. Tommaso, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Calni ing. capo Alberto, rappresentante del genio civile;

Gaibisso Gerardo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Lattes dott. Renato, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Villani dott. Salvatore, Fratarcangeli Romano, Ciaccia Elio, Bellardinelli Elio, Palombi Daniele, Carbonardi Giuseppe e Cocco prof. Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Galella rag. Carlo, Iaboni rag. Emilio, Sarrecchia rag. Romolo e Di Castro dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Jaboni Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 348

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Ancona presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Anitori dott. Alberto, direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

Cardinali avv. Alberto, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Avitabile dott. ing. Giovanni, rappresentante del genio civile;

Laurino dott. Antonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

de Gregorio dott. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giorgi dott. Valeriano, Pettinari Rolando, Nicoletti Luigi, Rossini Livio, Binci Orlando, Barilari Ascanio e Urbisaglia Aristide, rappresentanti dei lavoratori;

Bartelucci Alceste, Battelli cav. uff. Celso, Colucci comm. Dino e Valentino dott. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stoppa Fausto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1969
Registro n. 14 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 350

(1217)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Bolzano, presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Millo rag. Ettore, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Gallo dott. Ezio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Nicolodi geom. Vittorio, rappresentante del genio civile;

Tinaglia Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Russian per. agr. Niso, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Apolloni Luigi, Zelger Josef, Nervo Aldo, Feichter Pius, Costalbano Sergio, Bernardi Walter e Kröss Oswald, rappresentanti dei lavoratori;

Pallozzi dott. Umberto, Ruedl dott. Luis, Schwienbacher Hans e Durnwalder dott. Luis, rappresentanti dei datori di lavoro;

Trentini Eliseo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1969
Registro n. 14 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 349

(1218)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Cremona, presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Nicosia dott. Vito, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Signori geom. Mario, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Martone ing. princ. Pietro, rappresentante del genio civile;

Villa dott. Nino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Franzini dott. Ugo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cabrini Pietro, Taverna Francesco, Minuti Ermete, Rigoli rag. Franco, Zanazzi Eugenio, Cominacini Giuliano e Chiozza rag. Giorgio, rappresentanti dei lavoratori;

Roncaglio rag. Luigi, Bazza rag. Ennio, Ferlenghi cav. Giovanni e Ghisolfi Adriana, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fara per. agr. Pier Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 346

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Trento presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Zorzi dott. Giorgio, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Mustillo dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Degasperi geom. Luigi, rappresentante del genio civile;

Tomasi dott. Ezio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Happacher dott. Vittorio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lodi Lelio, Schmid Sandro, Cioffi Gaetano, Petri Ferruccio, Pedrini Umberto, Torboli Bruno, Paganini Paolo, rappresentanti dei lavoratori;

Baldo per. agr. Adriano, Dalla Fior rag. Giorgio, Valduga dott. Ivo, Recanatini Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rosa geom. Dario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 345

(1225)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Pisa presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rafanelli Salvi dott. Paolo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Simonelli avv. Gualberto, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fiorelli dott. geom. Aldo, rappresentante del genio civile;

Fortunati cav. dott. Mario, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Paoletti dott. Renzo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carrai cav. Guido, Frateschi cav. m. Corrado, Bertini cav. Giuseppe, Naletto Olindo, Scatena Mario, Felloni Ardenzo e Del Carratore Raffaello, rappresentanti dei lavoratori;

Gherardi dott. Nando, Sanna dott. proc. Gianfranco, Baccili cav. Alberto, Barale geom. Enrico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scarlatti Sergio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1969
Registro n. 14 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 344

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Terni, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ferrari rag. Domenico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Lattanzi Orlando, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Alberti ing. princ. Amedeo, rappresentante del genio civile;

Pellegrini geom. Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piazza dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bartolini Mario Andrea, Isidori Quinto, Claudiani Roberto, Favorito Onello, Mancinelli Natale, Longaroni Angelo e Baldoni Galliano, rappresentanti dei lavoratori;

Marozzo dott. Ugo, Bevilacqua Duilio, Gregori ragionier Giorgio e Puca per. ind. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Burchi per. agr. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1969
Registro n. 14 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 357

(1223)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1969.

Revoca, su rinuncia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta erboristeria S. Rita di eredi di Serafino Domenica, società di fatto, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 122 in data 15 marzo 1955;

Visto il decreto ministeriale n. 2485 in data 13 dicembre 1958, con il quale la ditta erboristeria S. Rita di eredi di Serafino Domenica, società di fatto fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Tripoli n. 72 le seguenti specialità medicinali chimiche, già registrate:

1) Tisana vermifuga - tisana
2) Tisana ipotensiva - tisana
3) Colagola del fegato - tisana
4) Curostitio - soluzione
5) Fegatol - cachet

nonchè la specialità medicinale chimica denominata « Elixir S. Rita » salva la prescritta registrazione;

Vista la lettera in data 6 novembre 1968, con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con i decreti sopra citati;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche concesse alla officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico erboristeria S. Rita di eredi di Serafino Domenica, società di fatto, sita in Torino, via Tripoli, 72, con il decreto A.C.I.S. n. 122 in data 15 marzo 1955 e con il decreto ministeriale n. 2485 in data 13 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della esecuzione e notificazione del presente decreto.

Roma, addì 17 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(805)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota del 7 gennaio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che il dott. Giovanni Santini è stato nominato commissario prefettizio del comune di Cremona;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il dott. Vincenzo Vernaschi con il dott. Giovanni Santini;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giovanni Santini, nominato commissario prefettizio del comune di Cremona, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia in sostituzione del dott. Vincenzo Vernaschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1969

Il Ministro: PRETI

(1340)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone godibili dall'autostrada del Sole in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le visuali panoramiche godibili dall'autostrada del Sole nel tratto che attraversa la provincia di Arezzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Arezzo, Civitella Della Chiana, Laterina, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Montevarchi, Monte S. Savino, Pergine Valdarno, S. Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la fascia di territorio laterale alla « Autostrada del Sole », sita nel territorio dei comuni di Arezzo, Civitella della Chiana, Laterina, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Montevarchi, Monte S. Savino, Pergine Valdarno, S. Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini, ha notevole interesse pubblico perchè, per le varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza, godibili dall'intero percorso dell'autostrada del Sole che l'attraversa;

Decreta:

Le visuali panoramiche godibili dall'autostrada del Sole nel tratto che attraversa la provincia di Arezzo

hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, m. 200 per ciascun lato dell'asse stradale per l'intero percorso dell'autostrada del Sole nella provincia di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo curerà che i comuni di Arezzo, Civitella della Chiana, Laterina, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Montevarchi, Monte S. Savino, Pergine Valdarno, S. Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge stessa.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Verbale della riunione tenuta il 12 giugno 1968

Il giorno 12 giugno 1968, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel « Palazzo delle Statue » al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Essendo presente, ai sensi del regolamento della legge numero 1497 del 29 giugno 1939, il numero legale dei commissari, la seduta viene aperta dal vice presidente arch. Secchi.

(*Omissis*).

Quindi il soprintendente mette ai voti la proposta di tutela delle fasce laterali della larghezza di m. 200 dall'asse stradale per l'intero percorso dell'autostrada del Sole nella provincia di Arezzo.

La proposta medesima viene approvata a maggioranza, con i soli voti contrari dei sindaci di Foiano della Chiana e di Civitella della Chiana.

(*Omissis*).

(1277)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1969.

Modifica al decreto di nomina di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 novembre 1968, con il quale l'ing. Pietro Campanella è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria, in rappresentanza dell'Associazione San Giorgio armatori di Genova;

Vista la nota n. 16 in data 22 gennaio 1969, con la quale il presidente del suddetto comitato fa presente che l'ing. Pietro Campanella è rappresentante anche dell'Associazione armatori liberi;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 22 ottobre 1968, nel senso di indicare l'ing. Pietro Campanella quale rappresentante di entrambe le associazioni;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Pietro Campanella fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria, in rappresentanza dell'Associazione San Giorgio armatori di Genova, nonchè dell'Associazione armatori liberi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1969

Il Ministro: PRETI

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1969.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 78/19 del 2 marzo 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha chiesto di declassificare a comunale il tratto della strada provinciale n. 2 « Crema-Vailate » interno all'abitato del comune di Crema denominato via Indipendenza, compreso tra la rotonda di Ombriano, innesto strada statale n. 415 a sud ed il ponte sul cavo Cresmiero a nord (km. 0+800) in quanto con lo sviluppo del centro urbano ha assunto le caratteristiche di strada interna ad abitato;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 ottobre 1968, n. 1483;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse di km. 0+800, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Crema.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

Classificazione tra le provinciali di un tronco di strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 65 del 5 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Sassari ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali del tronco di strada comunale: « bivio Padulo-Viddalba » costituente il tratto intermedio della strada Codaruina-Santa Maria Coghinas-Trinità-Aggius, della lunghezza di chilometri 38+700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1352 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 38+700 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1283)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1969.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica di Santa Giustina (Rovigo) propose la classifica ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, delle strade di bonifica « Argine sinistro Ceresolo » e « Argine destro Ceresolo », della lunghezza rispettivamente di km. 3+825 e di km. 6+212;

Visto il voto n. 1080, in data 14 settembre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici chiese che venissero esperiti ulteriori accertamenti;

Vista la nota 9 novembre 1966, n. 1341/*d*, con la quale il consorzio di bonifica Santa Giustina ha provveduto alla integrazione della documentazione;

Vista la delibera 9 ottobre 1967, n. 886/128, con la quale l'amministrazione provinciale di Rovigo ha espresso parere contrario alla provincializzazione delle strade in parola;

Visto il voto n. 390 in data 9 aprile 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha, invece, espresso parere favorevole alla anzidetta provincializzazione;

Vista la delibera n. 152/816 in data 14 ottobre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Rovigo ha espresso parere favorevole alla provincializzazione delle strade di cui trattasi;

Ritenuto, quindi, che si può procedere alla classificazione fra le provinciali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126, delle strade di cui sopra, della lunghezza complessiva di km. 10+037 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade: « Argine sinistro Ceresolo » e « Argine destro Ceresolo » sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,50 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 8 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(1371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma di primo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

Il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

Veutro dott. Sebastiano, ispettore generale amministrativo a riposo.

Roma, addì 6 febbraio 1969

Il Ministro: GAVA

(1386)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1686)

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di fisica teorica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1687)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Ortonovo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.351.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1301)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.186.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1302)

Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.384.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1305)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Quindici (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.899.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1306)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Roccamandolfi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.017.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1307)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1969, il comune di Umbriatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.197.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1308)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 601.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1309)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1969, il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1310)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Penne (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.990.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1311)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.232.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1312)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969. il comune comune di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.754.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1313)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.990.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1314)

Autorizzazione al comune di Forlì del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Forlì del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.548.538, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1315)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Terranova di Pollino (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.034.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1318)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Teana (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.775.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1319)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Spinoso (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.336.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1320)

Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Roccanova (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.013.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1321)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Rapone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.115.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1322)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Oppido Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.336.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1323)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Maratea (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.789.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1324)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, il comune di Lauria (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.002.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1325)

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1969, il comune di Pescosolido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.782.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1425)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di benemerenze sanitarie

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1968, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « Al merito della sanità pubblica »:

MEDAGLIA D'ORO

Bernardini dott. Anacleto (*alla memoria*);
Bettolo prof. Alfredo;
De Cilla dott. Francesco, maggiore generale medico;
Dobelli dott. Regio;
Monasterio prof. Gabriele;
Paganelli dott. Alessio, maggiore generale medico;
Paolantonio prof. dott. Ugo;
Polistena dott. Salvatore, maggiore generale medico;
Polizzi Paterno di Sorrentino dott. Alessandro, tenente generale medico;
Traversa dott. Arnaldo, maggiore generale medico;
Turchetti avv. Paolo.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Caputo dott. Luigi, colonnello medico C.S.A. in servizio permanente effettivo;
Consoni Antonia, ostetrica (*alla memoria*);
Cordisco dott. Pasqualino, colonnello medico C.S.A. in servizio permanente effettivo;
Di Maggio prof. dott. Carmelo;
Koch dott. Carlo, colonnello medico C.S.A. in servizio permanente effettivo;
Marziali Mario;
Menghetti dott. Alfredo, colonnello medico C.S.A. in servizio permanente effettivo;
Monzani Giuseppe (*alla memoria*);
Moro dott. Marcello, colonnello medico C.S.A. in servizio permanente effettivo;
Sotgiu dott. Francesco.

MEDAGLIA DI BRONZO

Benecchi Ester, direttrice della scuola convitto « Regina Elena » per infermiere professionali;
Donzellini Tarsilla ved. Tomeazzi, ispettrice regionale infermiere della C.R.I.;
Manci Cappelletti Giulia, ispettrice regionale infermiere volontarie C.R.I. di Trento;
Schiavo Sara, presidente della sezione femminile della C.R.I. di Trento;
Patanè prof. Francesco;
Giannone dott. Gaspare;
Signorini suor Adele.

ATTESTAZIONE

Casana Giuseppe;
Petroli Mario;
Barbacovi Elena, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Bronzini-Zecchini Franca, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Brugnara Cecilia, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Buccella Italia, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Camin Ester, capogruppo infermiere vol. della C.R.I. di Trento;
Degasperi Anna, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Iungg Giuseppina, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Menestrina Angelica, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Pazzi de Del Rio Carla, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Paolazzi Gianna Virginia, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Perotto Anna Maria, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Raffaelli Vinotti Ada, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Romanese-Ognibene Laetizia, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Tomasi Anna, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Tommasini Angelina, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Tranquillini Anna Maria, infermiera vol. della C.R.I. di Trento;
Fiorentini Agnese.

(1208)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1969, la gestione commissariale della società cooperativa « Orazio Vetrani » con sede in Roma, è stata prorogata fino al 15 marzo 1969.

(1246)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo dipendenti Marina Venezia - Società cooperativa a r. l. », con sede in Venezia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1969, il dott. Giorgio Lanza è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo dipendenti Marina Venezia - Società cooperativa a r.l. », con sede in Venezia, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Vittorio Russo, che non ha accettato l'incarico.

(1295)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Trapani-Birgi

(*Deposito delle mappe ai sensi dell'art.* 715-*ter della legge* 4 *febbraio* 1963, *n.* 58)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Trapani della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Trapani-Birgi con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 213 in data 26 agosto 1965.

(1017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 Mod. 241 D.P. — Data: 29 agosto 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Rambelli Lorenzo, nato ad Aversa il 26 luglio 1879. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 gennaio 1969

(829)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 12

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % (1934)	293.572	Alessandrini Aldo fu Alessandro, domiciliato a Roma. *Annotazione*: ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare quale notaio alla residenza di Cireglio, frazione di Pistoia, estensibile a qualunque altra sede cui fosse in avvenire destinato	14.800

(893) Roma, addì 25 gennaio 1969

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 24 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,50	626,20	626,35	627,27	626,25	627,40	626,23	627,27	627,40	626,25
$ Can.	583,55	582,15	582,50	582,25	582,45	583,35	582,20	582,25	583,35	582,50
Fr. Sv.	145,06	145,05	145,06	145,05	145 —	145,12	145,01	145,05	145,12	145,05
Kr. D.	83,38	83,20	83,22	83,20	83,20	83,36	83,19	83,20	83,36	83,30
Kr. N.	87,78	87,60	87,65	87,625	87,60	87,77	87,61	87,625	87,77	87,60
Kr. Sv.	121,26	121 —	121,05	121,045	121,05	121,23	126,03	121,045	121,23	121,05
Fol.	173,16	172,75	172,80	172,725	172,75	173,18	172,70	172,725	173,17	172,75
Fr B . . .	12,50	12,465	12,4875	12,47	12,49	12,50	12,47	12,47	12,50	12,47
Franco francese . . .	126,57	126,40	126,49	126,47	126,40	126,64	126,45	126,47	126,64	126,45
Lst.	1500,50	1497,25	1497,10	1497,25	1497,50.	1500,35	1497 —	1497,25	1500,35	1497,40
Dm. occ.	155,96	155,65	155,70	155,64	155,70	156,02	155,61	155,64	156,02	155,70
Scell. Austr.	24,26	24,20	24,19	24,20	24,20	24,22	24,20	24,20	24,23	24,19
Escudo Port.	22,01	21,95	21,98	21,98	22 —	22,01	22 —	21,98	22,01	21,98
Peseta Sp.	9 —	8,97	8,98	8,9850	9 —	8,99	8,98	8,9850	8,99	8,98

Media dei titoli del 24 febbraio 1969

Rendita 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,325
» 5 % (Ricostruzione)	97,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
» 5 % (Città di Trieste)	96,40
» 5 % (Beni Esteri)	95,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1978	99,30
» » » 5,50 % 1979	99,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) . .	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970) .	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1969

1 Dollaro USA	626,25
1 Dollaro canadese	582,225
1 Franco svizzero	145,03
1 Corona danese	83,195
1 Corona norvegese	87,617
1 Corona svedese	121,037
1 Fiorino olandese	172,712
1 Franco belga	12,47
1 Franco francese	126,46
1 Lira sterlina	1497,125
1 Marco germanico	155,625
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	21,99
1 Peseta Sp.	8,982

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso per l'assunzione di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino ufficiale del C.N.R. - Parte II - personale, n. 1, in data 12 febbraio 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorsi a quattro posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di tecnologia della pesca, in Ancona.

Concorsi a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di tecnologia della pesca, in Ancona.

Concorso a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, in Firenze.

Concorso a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, in Firenze.

Concorso a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, in Firenze.

Concorso ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato allo istituto per la documentazione giuridica, in Firenze.

Concorsi a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, in Milano.

Concorsi a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi nei vegetali, in Milano.

Concorsi a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi nei vegetali, in Milano.

Concorso a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al programma particolare di ricerca sull'automazione nell'industria meccanica con speciale riguardo alle macchine utensili, in Milano.

Concorsi a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la chimica e fisica di molecole di interesse biologico, in Napoli.

Concorso a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la chimica e fisica di molecole di interesse biologico, in Napoli.

Concorsi a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la chimica e fisica di molecole di interesse biologico, in Napoli.

Concorsi a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la chimica e fisica di molecole di interesse biologico, in Napoli.

Concorso a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di cibernetica, in Napoli.

Concorsi a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di elaborazione della informazione, in Pisa.

Concorsi a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di elaborazione della informazione, in Pisa.

Concorsi a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di elaborazione della informazione, in Pisa.

Concorsi a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, in Pisa.

Concorsi a quattro posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, in Pisa.

Concorsi a quattro posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, in Pisa.

Concorsi a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, in Pisa.

Concorsi a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, in Pisa.

Concorsi a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, in Pisa.

Concorsi a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la fisica dell'atmosfera, in Roma.

Concorsi a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la fisica dell'atmosfera, in Roma.

Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la fisica dell'atmosfera, in Roma.

Concorso a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, in Roma.

Concorso ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, in Roma.

Concorso ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, in Roma.

Concorsi a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, in Roma.

Concorsi a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, in Roma.

Concorso ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », in Torino.

Concorso a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », in Torino.

Concorso a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », in Torino.

Concorso ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biologia del mare, in Venezia.

(1809)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di consigliere di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di consigliere di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato a laureati in ingegneria, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, avranno luogo in Roma, presso la sede dell'Istituto stesso, via Cesare Balbo, 16, nei giorni 12, 13 e 14 marzo 1969 con inizio alle ore 8.

(1706)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a centocinquantuno posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la nuova tabella organica degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti annessa alla legge n. 318 del 28 marzo 1958;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Considerato che, fatte salve le riserve di legge per le categorie aventi titolo a trattamento preferenziale, sono attualmente conferibili, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 90, centocinquantuno posti nella predetta tabella organica così suddivisi:

1ª categoria (specializzati)	n. 60
2ª categoria (qualificati)	» 41
3ª categoria (comuni)	» 50
Totale . . .	n. 151

Considerata la necessità di ricoprire i posti vacanti esistenti in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione:

Qualifica di mestiere	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	Totale posti
Conducenti di automezzi con patente di guida per autoveicoli della categoria B.C.D.E. .	20	29	—	49
Giardinieri	—	5	30	35
Ebanisti	2	—	—	2
Falegnami	—	—	8	8
Elettricisti	—	5	—	5
Fotografi	17	—	—	17
Muratori	13	—	5	18
Marmisti	3	—	—	3
Idraulici	2	—	1	3
Fabbri	1	—	—	1
Restauratori (settore oggetti antichi di metallo) .	—	—	2	2
Restauratori (settore stampe e disegni)	1	—	—	1
Restauratori (settore strumenti musicali a tastiera)	—	—	1	1
Restauratori (settore strumenti musicali a corda)	—	—	1	1
Tornitori di metalli	—	—	1	1
Armaioli	1	2	—	3
Pittori. verniciatori	—	—	1	1
Totale . . .	60	41	50	151

Art. 2.

Gli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti possono prendere parte ai predetti concorsi qualora intendano ottenere il passaggio alle categorie superiori.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini o per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatri fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatri fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato di anni 40:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;.

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288); per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

c) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

per coloro che già rivestono la qualifica di impiegati od operai dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza elementare;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente articolo 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la qualifica di mestiere per la quale intende concorrere nonchè la relativa categoria da scegliersi esclusivamente fra quelle indicate nell'art. 1. Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali sarà indicata una qualifica di mestiere diversa da quelle prescritte.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti, le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo.

Art. 6.

I candidati ammessi ai concorsi per i mestieri di 1ª e 2ª categoria saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico, in relazione al mestiere predetto.

Nell'espletamento della prova pratica per i posti riservati ai conducenti di automezzi di 1ª e 2ª categoria, i candidati dovranno dimostrare di conoscere le norme di circolazione e il funzionamento delle principali parti dell'autoveicolo.

Detta prova d'arte o esperimento pratico, si svolgerà nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

La prova o l'esperimento suddetto non si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

I risultati di tali prove od esperimenti serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Per i posti di 3ª categoria da conferire a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti,

le commissioni giudicatrici stabiliranno preventivamente i criteri per la valutazione predetta con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 7.

Gli aspiranti ai posti di 3ª categoria dovranno allegare alla domanda i titoli propri del mestiere per il quale concorrono ai fini di poter conseguire la nomina a scelta mediante la valutazione comparativa dei titoli stessi, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 90 e in particolare: eventuali stati di servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali o parastatali, di enti pubblici, di ditte, di aziende o di privati (gli attestati delle ditte, delle aziende e dei privati, debbono portare gli estremi dei versamenti assistenziali e previdenziali), attestati di frequenza a corsi di perfezionamento e di aggiornamento per qualificazioni professionali, certificati di organizzazioni di categorie, attestati di lavori eseguiti, attestati di specializzazioni conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio per la categoria specifica per la quale si concorre, ecc.

Art. 8.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Art. 10.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate per le qualifiche di mestiere di 1ª e 2ª categoria in base alla votazione riportata nella prova d'arte o esperimento pratico, di cui al precedente art. 8, e per le qualifiche di mestiere di 3ª categoria in base alla valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti. I candidati ai posti di 1ª e 2ª categoria utilmente collocati nelle suindicate graduatorie di merito che intendano far valere i titoli di preferenza e precedenza stabiliti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova pratica, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli. I candidati ai posti di 3ª categoria riceveranno apposita richiesta a partire dalla quale decorreranno i trenta giorni utili per la presentazione dei titoli.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Entro lo stesso termine dovrà essere presentato un certificato medico di parte attestante la idoneità fisica al lavoro in relazione alla qualifica di mestiere per cui il candidato concorre.

Art 11.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, odvranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio originale di cui al precedente art. 4 oppure copia autenticata;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servzio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per il grado e la natura della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli uffi-

ciali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi *non ancora chiamate* alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova per il periodo prescritto ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1968
Registro n. 81, foglio n. 374

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti estranei all'amministrazione dello Stato e da inviare, entro il termine stabilito dall'art. 6 del bando.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . ., residente in . . provincia di . chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . di . . categoria.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . .) il . .;

2) è *cittadino italiano;*

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, *nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti);*

5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la *seguente* . . . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 5 del bando, perchè . . . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età) (1).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso e dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data . . . . .

Firma (2) . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite di 35 anni abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(2) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti in atto già operai dello Stato e da inviare, entro il termine stabilito dall'art. 6 del bando.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . provincia di . . . . il . . . . in atto operaio (specificare la qualifica di mestiere) . . . . di categoria, alle dipendenze della . . . . e residente in . . . . provincia di . . . . (C.A.P.), via . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . . . di . . categoria.

Data . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . operaio di ruolo . . . . di . . categoria.

Firma del soprintendente

. . . .

(616)

Concorso a complessive duecentocinquantacinque borse di studio in favore di giovani laureati per l'anno 1970

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Visto l'art. 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 2 marzo 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a complessive duecentocinquantacinque borse di studio, riservate a giovani laureati che intendano continuare a svolgere la propria attività di ricerca e perfezionamento presso Istituti universitari nell'anno 1970.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.500.000 e della durata di un anno, può essere fruita presso università ed istituti universitari nazionali od esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso università o istituti universitari italiani dall'anno accademico 1965-66 in poi.

I candidati dovranno concorrere per le borse riservate alla Facoltà corrispondente alla laurea conseguita.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:

a) facoltà di giurisprudenza . . . . n. 45 borse
b) facoltà di scienze politiche . . . » 10 »
c) facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche demografiche ed attuariali e di economia marittima . . . » 15 »
d) facoltà di lettere e filosofia . . . . » 36 »
e) facoltà di magistero . . . . » 10 »
f) facoltà di medicina e chirurgia . . . » 65 »
g) facoltà di farmacia » 5 »
h) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di scienze nautiche » 40 »
i) facoltà di ingegneria . . . . » 9 »
l) facoltà di architettura . . . . » 10 »
m) facoltà di agraria . . . » 5 »
n) facoltà di medicina veterinaria . . . » 5 »

Art. 5.

Al gruppo b) sono ammessi a concorrere anche i laureati in sociologia dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento.

Al gruppo d) sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso le facoltà di economia e commercio, presso le facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia e dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, ufficio speciale III, entro il termine del 31 marzo 1969. La data di arrivo è indicata dal bollo dell'ufficio postale presso il Ministero.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (con la precisazione del numero di codice postale);

per quali borse intenda concorrere;

l'Istituto presso cui svolgerà l'attività di ricerca.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente alle province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato; la firma deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

certificato in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto; potrà essere presentata anche la sola tesi di laurea. I laureati del Politecnico di Milano potranno presentare copie delle prove scritte sostenute in luogo della tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere. E' essenziale che il programma sia dettagliato ed esauriente tanto nella esposizione del problema e dei punti che il candidato si propone di chiarire quanto nella descrizione degli eventuali metodi di ricerca;

dichiarazione del direttore dell'istituto o del professore ufficiale presso il quale il candidato intende svolgere le ricerche attestante la sua approvazione al programma di cui sopra e la esistenza, presso l'istituto stesso, delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgerlo. La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'istituto e la firma del docente dovrà essere convalidata con il timbro dell'istituto stesso.

Deve inoltre essere presentato un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande debbono essere trasmesse al Ministero, in unico plico, con i titoli ed i documenti. Soltanto ai candidati delle facoltà di ingegneria ed architettura è consentito, quando trattisi di titoli e documenti voluminosi, di trasmetterli in plico a parte.

Sull'involucro dei plichi devono risultare, a pena di esclusione dal concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa, con la indicazione della facoltà. Il nome e cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

Sono esclusi dal concorso i laureati che faranno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Dopo tale data, non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati nè altre memorie e pubblicazioni o parti di esse. Non è, altresì, consentito dopo detto termine la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7.

La borsa è indivisibile ed ha la durata di un anno. Il borsista può ottenere la conferma per l'anno successivo.

La conferma viene concessa, con decreto del Ministro, su motivato parere favorevole del direttore dell'istituto presso il quale il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, nè con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dall'ateneo o da istituti dell'ateneo, dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati. I vincitori della borsa dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se siano già beneficiari di altra borsa di studio, o premio o se prestino opera retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, essi potranno fruire della borsa soltanto se documentino di aver rinunciato alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, di aver ottenuto un congedo senza assegni o collocamento in aspettativa o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari, non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico purchè alla lettera di accettazione essi uniscano una domanda, corredata del parere favorevole della competente facoltà, intesa ad ottenere che, per il periodo di godimento della borsa, siano collocati in congedo per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 9.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da commissioni — una per ogni facoltà — costituite da professori universitari di ruolo, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il numero dei componenti le singole commissioni verrà determinato in base al numero delle domande pervenute.

Art. 10.

Ogni componente di ciascuna commissione dispone di dieci punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Ogni commissione dovrà redigere, all'inizio dei lavori, una tabella dei punteggi da attribuire, nell'ordine, alle seguenti voci:

a) voto di laurea;

b) pubblicazioni e attitudine alla ricerca scientifica;

c) altri titoli.

Art. 11.

Ogni commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle voci di cui all'articolo precedente e compilare, altresì, una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

A parità di merito, si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse, entro il numero di quelle messe a concorso, ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

In caso di rinunzia degli assegnatari, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, non oltre sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie dei vincitori.

L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il godimento della borsa deve essere effettuato a decorrere dalla data che sarà fissata dal Ministero dopo l'espletamento del concorso.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine di venti giorni, non dichiarino di accettarla o non confermino l'indicazione dell'istituto prescelto per la ricerca o il perfezionamento o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a casi di forza maggiore, debitamente comprovati.

Le borse, resesi disponibili, vengono assegnate con le norme di cui all'art. 12.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni del periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa. In conseguenza, l'assegnatario è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte della borsa non usufruita.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Ministro su proposta motivata del direttore dell'istituto, approvata dal Consiglio di facoltà, udito l'interessato.

Art. 14.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate mensili dalle Direzioni provinciali del tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale presso il quale il borsista svolge la sua attività. Per coloro che si recano all'estero, il pagamento è effettuato, con mandati diretti, in tre rate quadrimestrali: la prima all'atto del conferimento, le altre due allo scadere del primo e del secondo quadrimestre di attività presso l'istituto in cui si compie la ricerca o il perfezionamento. Tale attività dovrà essere documentata mediante l'invio al Ministero di un certificato — rilasciato dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività — attestante l'assiduità ed il rendimento.

Coloro che hanno ottenuto una borsa devono, al compimento di ogni anno di studio presso l'istituto nazionale od estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta, munita del «visto» del docente.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: SULLO

(1581)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione del servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni.

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

d) a 39 anni:

1) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa Maripers - Stato e Avanzamento Ufficiali) oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della Carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratto a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede degli esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avra ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marca da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione ;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

i) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richiesti alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), al Ministero della Marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1969
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 264

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima . .	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima .	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi e dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozioni di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La Divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione Stato e Avanzamento Ufficiali — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . (provincia di . .), via . . n. , chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Istituto Nautico di . . . . nell'anno . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .,

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto Nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentato capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . ., lì . . . .

(data)

. . . .

(Firma per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1316)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici per esami a diciassette posti di vice dirigente di servizio sociale - categoria direttiva, ruolo servizio sociale - e a venti posti di vice direttore di collegio - categoria direttiva, ruolo collegi.

Il comitato esecutivo dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, nella riunione del 21 febbraio 1969, ha deliberato:

la proroga al 25 marzo 1969 del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per esami a diciassette posti di vice dirigente di servizio sociale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1969

la proroga al 15 aprile 1969 del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per esami a venti posti di vice direttore di collegio di 2ª classe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 14 febbraio 1969.

(1810)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.